



**COMUNE DI CIVITELLA
ROVETO
Provincia Di L'Aquila**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N.2 DEL 07/06/2024
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816 - 847
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro, addì sette, del mese di Giugno alle ore 17:00, nella civica residenza, il DOTT. GIROLAMI GIUSEPPE, Commissario Prefettizio per la gestione dell'Ente giusto Decreto della Prefettura dell'Aquila prot. 69282, assistito dal Segretario Comunale, DEL PINTO FRANCESCO, assunti i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia in oggetto.

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e in particolare:

- il **comma 816**, che sancisce per i comuni l'obbligo di istituire il **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada (d. lgs 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni medesimi;
- i successivi **commi da 817 a 836**, contenenti la disciplina del canone di cui al comma 816;
- il **comma 837**, a norma del quale i comuni istituiscono altresì, dal 1° gennaio 2021, lo specifico **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**;
- il **comma 838**, a mente del quale il canone di cui al comma precedente si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce, anche per questa specifica tipologia di concessione di spazi comunali, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai cc. 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (ossia la *TARI c.d. giornaliera*);
- i successivi **commi da 839 a 845**, nei quali è contenuta la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree destinate a mercati di cui al comma 837;

Dato atto che, in base rispettivamente ai commi 821 e 837 di cui sopra, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito: **canone unico patrimoniale o C.U.P.**) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate a mercati (di seguito: **canone di concessione mercati o canone mercatale**) sono disciplinati dagli enti locali **con regolamento** da adottare con deliberazione di consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 847, della L. 160/2019 cit., il quale ha abrogato i capi I e II del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, gli articoli 62 e 63 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e l'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;
- l'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dall'art. 1, cc. 816 e ss., L. 160/2019 cit., si rende dunque indispensabile ed urgente disciplinare in dettaglio il canone in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla legge medesima sin dall'anno 2021;
- ai sensi dell'art. 1, c. 817, della suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, risulta rispettata dall'approvazione della tariffa ordinaria, annuale e giornaliera, atteso che quest'ultima è stata già deliberata con riferimento all'annualità precedente (2023) con delib. G.C. n. 34 del 31/05/2023, in regime transitorio direttamente in applicazione delle disposizioni della legge specificamente riguardanti le tariffe CUP, durante l'*iter* di elaborazione del regolamento che con la presente si adotta; si vedano anche i conformi prospetti allegati alla proposta di delibera commissariale di approvazione del Piano di rientro *ex art.* 188 TUEL, in corso di adozione;

Ritenuto pertanto di dover procedere, con il presente atto, all'istituzione del suddetto canone ed alla disciplina regolamentare degli elementi essenziali necessari alla gestione dello stesso, al fine di renderne l'applicazione confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale di questo Comune;

Esaminato lo schema di regolamento allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali, regionali e regolamentari vigenti in materia del CUP / canone mercatale, ferma restando l'automatica abrogazione, per quanto riguarda le discipline regolamentari, delle disposizioni in contrasto con quelle del nuovo canone;

Vista, ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, con la quale il Ministero ha chiarito come il comma 15-*ter* dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai *tributi* comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura extratributaria di *corrispettivo privatistico*, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- il D. lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la disciplina regolamentare per l'applicazione del **canone unico patrimoniale (concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, compresi quelli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, commi 816 - 847**, riportato nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, come **allegato A1**, e composto di n. 36 articoli;
3. Di dare atto che la presente deliberazione:
 - a. ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000;
 - b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'articolo 1, comma 767, della L. 27/12/2019 n. 160 Legge di bilancio 2020;
4. Di dare altresì atto che:
 - ai fini della suddetta clausola "di invarianza di gettito" di cui all'art. 1, comma 817, L. 160/2019, detta condizione risulta rispettata, nei termini specificati in premessa;
 - ai fini dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, con riferimento alla presente disciplina l'Ente si conforma alle indicazioni di cui alla circolare 2/DF del 22 novembre 2019 "*Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*", illustrate in premessa;
 - per la tariffazione del CUP e canone mercatale a seguito dell'approvazione del presente atto, trova applicazione l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007);
 - la presente proposta di deliberazione **non è mero atto di indirizzo** e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
5. Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di dotare l'Amministrazione di una disciplina di dettaglio nella materia in oggetto (l'obbligo di legge è sancito dal 2021), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 235 del 06/06/2024 esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio F.TO AVV. SPERA MARCO in data 06/06/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 235 del 06/06/2024 esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio F.TO DOTT.SSA GIOVANNONE RAMONA in data 06/06/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio

F.TO DOTT. GIROLAMI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

F.TO DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 268

Il 10/06/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera del Commissario con funzione di Consiglio N.ro 2 del 07/06/2024 con oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816 - 847**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da F.TO DOTT.SSA GIOVANNONE RAMONA il 10/06/2024.